



**Matteo Contento - Giuseppe Scioli**

Notai associati

Sede: Montebelluna (TV) - Ufficio secondario: Treviso

[www.contentoscioli.it](http://www.contentoscioli.it)

Esente da bollo ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 460/97 -----

Repertorio N. 9398

Raccolta N. 5009 -

-- Verbale dell'Assemblea dell'Associazione riconosciuta: --

----- "COMUNITA' GIOVANILE - ONLUS" -----

----- R E P U B B L I C A I T A L I A N A -----

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di novembre. -----

----- (28/11/2014) -----

In Conegliano, in Via Ortigara n. 133, ove richiesto, alle ore diciotto e minuti venti. -----

Innanzi a me, dottor Giuseppe Scioli, Notaio in Montebelluna, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, è presente il signor: -----

- **BECAGLI ALESSANDRO**, nato a Roma il giorno 20 giugno 1966, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione riconosciuta denominata: -----

"COMUNITA' GIOVANILE - ONLUS", con sede in Conegliano (TV), Via Ortigara n. 133, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso 91002140266, REA N. TV-319580, partita IVA 00845350263; associazione riconosciuta \* costituita in forza di atto stipulato in data 26 ottobre 1983 da Alberto Sartorio, Notaio in Conegliano (già Notaio in Treviso), Repertorio N. 870, registrato a Treviso in data 15 novembre 1983 al N. 8529, Mod 71M, Atti Pubblici; modificato dapprima in data 13 ottobre 2000 con verbale dell'Assemblea degli associati redatto dal predetto Notaio Alberto Sartorio, Repertorio N. 28.274, registrato a Conegliano in data 31 ottobre 2000 al n. 2036 Serie 1 e, infine, modificato in data 15 dicembre 2006 con verbale dell'Assemblea degli associati contestualmente redatto da Gabriella Antoniazzi, già Notaio in Conegliano, Repertorio N. 26 e Raccolta N. 19, registrato a Conegliano in data 20 dicembre 2006 al n. 1565 serie 1; -----

\* iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato tenuto dalla Regione Veneto al n. 43; ----

\* iscritta all'anagrafe delle "ONLUS" come da comunicazione inviata presso la sede dell'associazione dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto - Settore Accertamento Ufficio Controlli fiscali - in data 11 (undici) gennaio 2007 (duemilasette) - Prot. 1329. -----

Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea dei soci dell'Associazione predetta e, assuntane la presidenza su designazione unanime dei presenti ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, dà atto che: -----

- a norma del secondo comma dell'articolo 12 del vigente statuto, l'Assemblea dei soci dell'Associazione è stata indetta, in prima convocazione, in questo luogo per il giorno 27

**Registrato a Montebelluna**  
Addi 01/12/2014  
N. 7814  
Serie 1T  
Esatti Euro 200,00

**MATTEO CONTENTO • GIUSEPPE SCIOLI**

**NOTAI ASSOCIATI**

Via Buzzati, 2 - 31044 Montebelluna (TV) - Telefono 0423 289054 - Fax 0423 289055  
Via Lancieri di Novara, 3/A - 31100 Treviso - Telefono 0422 230438 - Fax 0422 269873

novembre 2014 con inizio alle ore 20.30 e, in seconda convocazione, per questo giorno e luogo, con inizio dalle ore 18.00, con avviso comunicato via e-mail a tutti i soci dell'Associazione; -----

- l'Assemblea dell'Associazione indetta in prima convocazione è andata deserta; -----

- del Consiglio Direttivo -----

\* sono presenti, oltre a esso Comparsente i Consiglieri signori POVEGLIAN RICCARDO, nato a Conegliano (TV) il giorno 8 novembre 1962 e MARCOMINI CRISTINA, nata a Conegliano (TV) il giorno 17 agosto 1969; -----

\* sono assenti giustificati gli altri Consiglieri signori POSAPIANO PAOLO, nato a Venezia il giorno 28 luglio 1964, Presidente; BARBERO CATERINA, nata a Orio Canavese (TO) il giorno 24 luglio 1933, Vice Presidente; LESANA FRANCO, nato a Conegliano (TV) il giorno 15 gennaio 1961, e DALL'ANESE LIVIO, nato a Vittorio Veneto (TV) il giorno 26 ottobre 1961; -----

- è presente il Tesoriere, signora MARCOMINI CRISTINA, sopra indicata; -----

- sono intervenuti, in proprio o per delega, n. 22 (ventidue) soci legittimati al voto su n. 28 (ventotto) soci complessivi, come il presidente mi attesta e quali risultanti dal foglio presenze che, consegnatomi dal presidente medesimo, si allega al presente verbale sub lettera B), affinché ne formi parte integrante; -----

- nessuno si è dichiarato insufficientemente informato sugli argomenti posti al successivo ordine del giorno. -----

Dichiara, pertanto, l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione e atta a discutere e deliberare sul seguente: -----


----- ORDINE DEL GIORNO: -----

**"Parte straordinaria:** -----

1. modifiche statutarie conseguenti alla Nota della Regione Veneto del 23/04/2014 prot. n. 178470; -----
2. modifiche statutarie in merito al funzionamento del Consiglio Direttivo; delibere inerenti e conseguenti. -----
3. eventuale modifica dell'oggetto sociale mediante l'introduzione della previsione statutaria dello svolgimento delle attività connesse, integrative e accessorie allo scopo istituzionale dell'ente nei limiti della normativa vigente in materia di ONLUS; -----

**Parte ordinaria:** -----

1. nomina del nuovo Consiglio Direttivo in seguito alla dimissione dei consiglieri in carica; -----
  2. nomina del Revisore Unico dei Conti; -----
  3. aggiornamento sulla situazione economica e finanziaria; --
  4. aggiornamento sulle attività poste in essere e prospettive future; -----
  5. varie ed eventuali.", -----
- chiedendo espressamente a me Notaio, con il consenso manife-



stato da tutti i presenti, di redigerne il relativo verbale limitatamente agli argomenti che formano oggetto della Parte straordinaria di cui al predetto ordine del giorno. -----

Aderendo alla richiesta del Comparsente, e nessuno opponendosi, io Notaio do atto di quanto segue. -----

Il presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti. -----

Dichiarata aperta, senza opposizioni, la trattazione congiunta delle materie poste all'ordine del giorno della "Parte straordinaria" il Presidente informa l'Assemblea: -----

a) della necessità di provvedere ad effettuare diverse modifiche al vigente statuto dell'associazione formulate in ossequio alle osservazioni avanzate dalla Direzione del Presidente - Dipartimento EE.LL., Persone Giuridiche e Controllo Atti, Gestioni Commissariali e Post Emergenziali, Statistica, Grandi eventi della Regione Veneto, con comunicazione del 23 aprile 2014 - protocollo n. 178470 - inviata presso la sede dell'associazione con raccomandata A.R. -----

Propone, pertanto: -----

a.1) di prevedere espressamente che il Consiglio Direttivo dell'ente giustifichi l'eventuale diniego alle richieste di ammissione da parte di soggetti terzi nell'ente, con conseguente modifica dell'articolo 6, comma secondo, dello Statuto; -----

a.2) di precisare che, in conformità alla terminologia contenuta nel Codice Civile, la qualità di socio si perde per "recesso" e non per "dimissioni", con conseguente modifica dell'articolo 7, comma primo, dello statuto; -----


a.3) di precisare che, ai sensi dell'articolo 24, comma terzo, del Codice Civile, il socio nei cui confronti venga deliberata l'esclusione dall'associazione può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione, con conseguente modifica dell'articolo 7, comma sesto, dello statuto; -----

a.4) di prevedere, tra gli organi sociali, anche l'Organo di Revisione Contabile disciplinandone il funzionamento e prevedendo che la relativa nomina spetta all'assemblea ordinaria degli associati, con conseguente modifica dell'articolo 11 e 12, comma quinto, dello statuto e introduzione del nuovo articolo 16-bis; -----

a.5) di prevedere che, ai sensi dell'articolo 20, comma secondo, del Codice Civile, l'assemblea dev'essere convocata, tra l'altro, quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati, con conseguente modifica dell'articolo 12, comma terzo, dello statuto; -----

a.6) di precisare che il socio non può farsi rappresentare in assemblea, tra gli altri, anche dai membri dell'Organo di Revisione Contabile, con conseguente modifica dell'articolo 12, comma nono, dello statuto; -----

a.7) di precisare che: -----



(i) la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dev'essere operata facendo riferimento ai primi soci non eletti nell'ultima nomina; -----

(ii) che al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, -----

con conseguente modifica, anche considerando quanto sarà indicato dal presidente nel successivo punto b), dell'articolo 13 dello statuto; -----

a.8) di precisare che l'inappellabilità delle decisioni del collegio arbitrale deve intendersi circoscritta nei limiti di legge, con conseguente modifica dell'articolo 15 dello statuto; -----

a.9) di prevedere che le spese sostenute per conto dell'associazione dagli appartenenti alle cariche associative, per essere rimborsate, dovranno essere previamente autorizzate e adeguatamente dimostrate dal richiedente, con conseguente modifica dell'articolo 17 dello statuto; -----

a.10) di precisare che l'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura, con conseguente introduzione del nuovo penultimo comma dell'articolo 10; -----

b) di modificare, anche considerando quanto precisato al precedente punto a.7), le norme di funzionamento del Consiglio direttivo secondo quanto risultante dal nuovo testo dell'articolo 13 dello statuto; -----

c) di precisare nell'oggetto sociale che l'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività, in quanto ad esso integrative ed accessorie, nei limiti consentiti dal D.Lgs 4 Dicembre 1997, n.460 e successive modificazioni e integrazioni, con conseguente aggiunta del nuovo penultimo comma dell'articolo 5 dello statuto. -----

Il testo dello statuto sociale contenente le modifiche sopra elencate dal presidente, composto dagli articoli da 1 (uno) a 19 (diciannove), viene da me Notaio letto in assemblea e al Comparsante e viene allegato al presente verbale sub lettera A), affinché ne formi parte integrante e sostanziale. ----

Segue breve discussione, dopodiché l'Assemblea dell'Associazione, preso atto dell'illustrazione e delle proposte del Presidente, all'unanimità -----

----- d e l i b e r a -----

- di approvare tutte le modifiche analiticamente proposte, descritte e giustificate dal Presidente e quali risultanti dal testo dello Statuto che, da me Notaio integralmente letto in assemblea e al Comparsante, si trova allegato al presente verbale sub lettera A). -----

Il Comparsante dichiara di essere stato informato sulle modalità di trattamento dei dati personali con riferimento al presente atto e ai relativi adempimenti e formalità. -----

Il presidente, dando disposizioni per la prosecuzione della seduta sugli argomenti che formano oggetto della Parte ordinaria di cui al predetto ordine del giorno, conclude la discussione sugli argomenti che formano oggetto della Parte straordinaria, congedando me Notaio, alle ore diciotto e minuti cinquantuno. -----

Di quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, ho dato lettura unitamente all'allegato A) dopo essere stato espressamente dispensato dal dare lettura dell'allegato B), al Comparsante, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. Consta di due fogli di cui si occupano quattro facciate intere e parte della quinta. -----

Sottoscritto alle ore diciotto e minuti cinquantadue. -----

F.TO ALESSANDRO BECAGLI -----

F.TO GIUSEPPE SCIOLI NOTAIO - L.S. -----

-----  
---- ALLEGATO "A" AL N. 9398 DI REP. E N. 5009 DI RACC. ----

----- STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE -----

----- "COMUNITA' GIOVANILE - ONLUS" -----

ART. 1 - Costituzione. -----

E' costituita un'Associazione non lucrativa di utilità sociale denominata "COMUNITA' GIOVANILE - ONLUS" -----

ART. 2 - Sede -----

L'Associazione ha sede in Conegliano, via Ortigara n.133. Essa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, mediante delibera del Consiglio Direttivo. Il cambiamento di sede all'interno del Comune non comporta modifica statutaria. L'ambito di azione dell'Associazione è limitato alla Regione Veneto. -----

ART. 3 - Durata -----

La durata dell'Associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata anche prima della scadenza del termine, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci. -----

ART. 4 - Scopo -----

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà civile, culturale e sociale. -----


E' fatto divieto all'Associazione: -----

- svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 5 del presente Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; -----

- distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge. -----

ART. 5 - Oggetto attività -----

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento di attività nel



settore del recupero di giovani portatori di disagio. A tal fine l'Associazione si propone di: -----

- a) mettere in atto, anche con l'aiuto di terzi estranei all'Associazione medesima, tutte le iniziative ritenute idonee alla prevenzione cura e reinserimento sociale di giovani a qualsiasi titolo portatori di forme di disagio; -----
- b) organizzare e condurre Comunità che abbiano come scopo fondamentale quello dell'Associazione stessa; -----
- c) organizzare e partecipare ad attività di carattere sociale, come convegni, pubblicazioni e altre iniziative territoriali. -----

L'Associazione potrà, altresì, svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale nonchè tutte le attività, in quanto ad esso integrative ed accessorie, nei limiti consentiti dal D.Lgs 4 Dicembre 1997 n.460 e successive modificazioni e integrazioni. -----

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni -----

#### **ART. 6 - Soci** -----

Sono soci le persone od Enti che verranno ammessi dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e che verseranno, all'atto di ammissione, la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. -----

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. La mancata ammissione dovrà essere motivata dal medesimo organo entro otto giorni, a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviarsi all'indirizzo comunicato dal richiedente nella domanda di ammissione. -----

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, senza pregiudiziale alcuna, che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, che non siano interdetti o incapaci di intendere e di volere e che non avendo interessi contrastanti con quelli della Associazione chiedano di collaborare e diano garanzia di continuità di collaborazione, di accettazione delle finalità e dei metodi propri dell'Associazione. -----  
Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo. -----

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. -----

Il numero dei soci aderenti e associati è illimitato. -----

Le quote sono intrasferibili. -----

I soci si distinguono nelle seguenti categorie: -----

ORDINARI: Appartengono a tale categoria tutte le persone che hanno un interesse diretto o indiretto alla realizzazione degli scopi sociali dell'Associazione, coloro che vogliono contribuire materialmente o idealmente alle finalità della stessa, nonché coloro che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente dei servizi prestati dall'Associazione. -----

SOSTENITORI: Appartengono a tale categoria le persone fisiche che oltre al versamento del contributo associativo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo, concorrono finanziariamente a sostenere l'Associazione. -----

OPERATORI e COLLABORATORI: Appartengono a tale categoria coloro che si impegnano nelle attività specifiche dell'Associazione, ovvero che prestano la propria competenza professionale per sostenere l'attività della stessa. -----

ONORARI: Appartengono a tale categoria le persone fisiche che hanno reso particolari servizi all'Associazione. -----

**ART. 7 - Perdita qualifica di socio.** -----

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, morosità oppure indegnità. -----

E' in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione. -----

In linea con lo spirito dell'Associazione, ne viene escluso chiunque intenda farne parte per un qualche suo proprio interesse sia esso di lucro, di studio, o di semplice curiosità. - L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo. -----

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. -----

L'indegnità verrà sancita dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste in seduta ordinaria. -----

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso. L'associato destinatario della deliberazione di esclusione può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli venga notificata la deliberazione di esclusione, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 24, comma terzo, Codice Civile. -----

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul

patrimonio dell'Associazione. -----

**ART. 8 - Patrimonio** -----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: -----

- a) dal Fondo Sociale costituito dalle quote di iscrizione versate dai Soci Ordinari; -----
- b) dai contributi versati una tantum dai soci sostenitori e destinati ad incremento del Fondo Sociale; -----
- c) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione; -----
- d) da donazioni, liberalità, lasciti testamentari che verranno disposti a favore dell'Associazione con specifica destinazione a costituire o potenziare sia il patrimonio mobiliare o immobiliare sia per favorire le iniziative previste dal presente statuto. -----
- e) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. -----

**ART. 9 - Entrate** -----

Le entrate dell'Associazione sono costituite da: -----

- a) contributi associativi annuali e straordinari dei Soci; -----
- b) dal frutto di convenzioni con enti pubblici e privati; -----
- c) redditi derivanti dal suo patrimonio; -----
- d) contributi ed elargizioni straordinarie di persone fisiche, società, enti pubblici o privati, donazioni, lasciti testamentari, liberalità, che non abbiano specifica destinazione a patrimonio; -----
- e) sponsorizzazioni, oblazioni, contributi pervenuti all'Associazione da terzi o dagli stessi soci. -----
- f) attività marginali di carattere commerciale e produttivo; -----
- g) ogni altro tipo di entrata ammessa dalla Legge. -----

**ART. 10 - Esercizio sociale e bilancio** -----

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. -----

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

Unitamente al bilancio consuntivo dovrà essere predisposto anche quello preventivo per l'anno in corso. -----

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia. -----

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. -----

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istitu-

zionali o di quelle ad esse direttamente connesse. -----

**ART. 11 - Organi dell'Associazione** -----

Sono organi dell'Associazione: -----

- l'Assemblea dei soci; -----
- il Consiglio direttivo; -----
- il Presidente -----
- il Tesoriere -----
- il Collegio dei Probiviri -----
- L'Organo di Revisione Contabile -----

**ART. 12 - Assemblea dei soci** -----

L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ed è ordinaria e straordinaria. -----

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, secondo comma, Codice Civile. -----

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione: -----

- la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'Associazione; -----
- il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale e il bilancio preventivo. -----

L'assemblea delibera inoltre in merito: -----

- alla nomina del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dell'Organo di Revisione Contabile; -
- agli indirizzi e direttive generali dell'Associazione; ----
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno. -----

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della Associazione. -----

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. E' valida anche la convocazione fatta a mezzo fax o posta elettronica. -----

Ogni socio ha diritto ad un voto. -----

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del consiglio direttivo, del collegio dei probiviri o dell'Organo di Revisione Contabile conferendo ad esso delega scritta. -----

Nessun socio può rappresentare più di due soci. -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in sua mancanza dal vice-presidente ed in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. -

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e se ritie-

ne il caso due scrutatori. -----  
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. -----

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. -----

In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. -----

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. -----

#### **ART. 13 - Consiglio Direttivo** -----

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri. -----

L'assemblea con una prima votazione eleggerà il Presidente e con una seconda eleggerà i sei membri del Consiglio, dei quali colui che avrà riportato più voti sarà il vice - presidente. -----

Il Consiglio eleggerà nel suo seno tra i suoi membri il Tesoriere. -----

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili. -----

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri e comunque almeno una volta all'anno. -----

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spediti o recapitarsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. In casi di particolare urgenza il Consiglio potrà essere convocato anche telefonicamente almeno 1 (un) giorno prima dell'adunanza. -----

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. -----

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età. -----

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica. -----

Nell'ipotesi in cui vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Consiglieri, qualora non venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, gli altri consiglieri procedono a cooptare il mancante sino alla prima convocazione utile dell'Assemblea degli associati. -----

La sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo verrà fatta facendo riferimento ai primi soci non eletti nell'ultima nomina. Nel caso in cui venga a mancare invece la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero Consiglio Direttivo e deve essere tempestivamente convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo organo. -----

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione nei limiti di quanto stabilito annualmente dall'assemblea, ad eccezione di quelli riservati dalla Legge e dal presente statuto all'Assemblea, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente. Ai Consiglieri delegati spetterà la rappresentanza della società nei limiti della delega. -----

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione. -

#### **ART. 14 - Presidente** -----

Al Presidente, o in sua assenza o impedimento al vice - presidente, spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali. -----

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio, nonché l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti. -----

#### **ART. 15 - Collegio dei Proviviri** -----

Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alle competenze del Collegio dei Proviviri composto da tre membri nominati dall'Assemblea tra i propri Soci. Essi dureranno in carica tre anni, saranno rieleggibili e giudicheranno, ex bono et aequo, senza formalità di procedura e, nei limiti di legge, inappellabilmente. -----

#### **ART. 16 - Tesoriere** -----

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. -----

#### **ART. 16 bis - Organo di Revisione Contabile** -----

L'organo di Revisione Contabile è composto da un membro nominato dall'Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano

in possesso di adeguate competenze economico-contabili. -----  
Il Revisore non può essere contemporaneamente membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri. -----

Il Revisore dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. --  
Il Revisore ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo-contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento degli stessi. -----

Il Revisore ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. -----

L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro verbali, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci. -----

**ART. 17 - Divieto di compensi** -----

Tutte le cariche elettive sono gratuite. E' consentito soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni. Le spese, comunque, per essere rimborsate dovranno essere previamente autorizzate e adeguatamente dimostrate dal richiedente. -----

**ART. 18 - Scioglimento e liquidazione** -----

L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni. -----

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. -----

**ART. 19 - Norme di rinvio** -----

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460 e successive modificazioni. -----

F.TO ALESSANDRO BECAGLI -----

F.TO GIUSEPPE SCIOLI NOTAIO - L.S. -----

E' copia conforme all'originale  
debitamente firmato ai sensi di legge  
che si rilascia per gli usi consentiti.  
Montebelluna, 11

12 DIC. 2014

